



Convenzione tra il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. e l'operatore di mercato per i servizi di transazione delle Garanzie di Origine (GO)

Ai sensi della Direttiva 2009/28/CE

1. Definizioni

Association of Issuing Bodies (o AIB)	Associazione scientifica internazionale costituita secondo il diritto belga (legge del 29 ottobre 1921 n. 0.864.645.330 e successive modificazioni).
Autorità competente	In relazione allo svolgimento di attività legislative, governative, regolatorie o amministrative in un dato <i>Domain</i> , l'Autorità che, a norma delle leggi e dei regolamenti dello Stato (ed eventualmente della Regione) è responsabile delle attività relative alle <i>Garanzie di Origine</i> o ad altri certificati rilasciati nell'ambito di sistemi di incentivazione. In riferimento allo Stato italiano tale Autorità è il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. - GSE.
Certificato	Certificato, titolo o garanzia (in qualunque forma, anche elettronica) attestante: <ol style="list-style-type: none">le caratteristiche di una fonte energetica consumata ai fini della produzione di una data quantità di energia elettrica, e/o;le caratteristiche del metodo utilizzato per la produzione e la qualità della produzione di una data quantità di energia elettrica.
Data Log	Registro delle transazioni effettuate sulla piattaforma dell'AIB.
Database di registrazione (o Registro)	Portale applicativo per la gestione da parte del GSE o di soggetti terzi che operano su mandato dello stesso GSE, del database. Tale database comprende: <ol style="list-style-type: none">i conti proprietà sui quali vengono depositati i certificati trasferiti e annullati;i dettagli degli impianti di produzione e i dati dichiarati al momento della qualifica degli stessi;i dettagli dei certificati trasferiti da tale registro.
Domain	In generale è riferito al territorio in cui sono ubicati gli impianti di produzione per i quali sia presente un'Autorità riconosciuta sulla piattaforma AIB. Nello specifico si fa riferimento al territorio dello Stato Italiano per il quale l'Autorità competente è il GSE.
Domain Protocol	Con riferimento al Sistema Europeo di Certificazione Energetica (EECS) gestito dall'AIB, è il documento contenente le procedure e le disposizioni regolatorie vigenti in materia di certificati relativi alle Garanzie di Origine e alle Garanzie di Origine con attributo RECS rilasciati dal GSE per lo Stato Italiano.

Garanzia di Origine (o GO)	Certificato o titolo elettronico che viene rilasciato dal GSE a garanzia della natura e dell'origine rinnovabile dell'energia, al fine di dimostrare al cliente finale che una data quota o quantità di energia: a) è stata prodotta dalla fonte energetica rinnovabile alla quale si riferisce la GO; b) è stata prodotta in uno specifico periodo di produzione.
HubCom	è il documento dell'AIB "Hub User Compliance Protocol - EECS Rules - Subsidiary Document AIB-PRO-SD03: EECS Registration Database".
Impianto di produzione	Ciascun impianto o gruppo la cui produzione di energia elettrica è misurabile separatamente.
Norme EECS	Principi e regole di funzionamento del Sistema Europeo di Certificazione Energetica (EECS) gestito dall'AIB.
Operatore	Produttore, trader o società di vendita, titolari di un conto proprietà GO.
Piattaforma di comunicazione dell'AIB (o hub)	Piattaforma elettronica internazionale per lo scambio di comunicazioni relative ai trasferimenti di titolarità dei certificati (https://www.aib-hub.org/AIBWeb/). La piattaforma fornisce i servizi di coordinamento e di sincronizzazione fra i registri delle differenti <i>Autorità competenti</i> , nonché consente la trasmissione di messaggi tra le parti in relazione al trasferimento di titolarità dei certificati. La piattaforma è descritta in dettaglio nel documento "HubCom".
Sistema di certificazione regolamentato	Assetto normativo, amministrativo e contrattuale relativo al processo di certificazione. Il Sistema di certificazione è disciplinato dalle leggi di ciascuno Stato Membro dell'UE o da Stati legato all'UE da un trattato e che preveda il mutuo riconoscimento delle GO.
Transazione	Trasferimento di GO (e/o di altri certificati EECS). Ogni transazione è accompagnata da un messaggio elettronico.
Utente della piattaforma AIB	Autorità competente o soggetto terzo autorizzato dal GSE che utilizza la piattaforma AIB per le transazioni.

2. Oggetto

La presente convenzione stabilisce le condizioni generali in base alle quali il GSE fornisce a ciascun *operatore di mercato* servizi di transazione in relazione a Garanzie di Origine (GO), certificati RECS e Garanzie di Origine con attributo RECS (GO RECS) attraverso la piattaforma di comunicazione AIB, come previsto dalle disposizioni del Domain Protocol e dell'HubCom Protocol emanate dall'AIB.

L'operatore di mercato che nel corso delle transazioni attive o passive di titoli, effettuate sulla base della presente Convenzione, delle disposizioni del Domain Protocol e delle relative procedure tecniche di attuazione, dovesse rilevare un errore, è tenuto a segnalarlo immediatamente al GSE. In assenza di segnalazione la transazione sarà ritenuta eseguita.

3. Rispetto delle disposizioni del Domain Protocol

L'operatore di mercato è tenuto al rispetto della normativa di riferimento e delle disposizioni del Domain Protocol, al

fine di acquisire il diritto al riconoscimento di GO – ovvero certificati RECS e/o GO con attributo RECS – nell’ambito del sistema italiano di certificazione regolamentato (EECS GO).

In caso di conflitto fra la presente Convenzione e il Domain Protocol, prevarrà quest’ultimo.

4. Obbligo di informativa

Le Parti sono reciprocamente tenute a fornire alla controparte qualsiasi informazione ritenuta necessaria per l’adempimento delle obbligazioni di cui alla presente Convenzione. L’operatore di mercato comunicherà tempestivamente al GSE ogni variazione intervenuta nell’esercizio di un impianto di produzione tale da non renderlo più conforme ai dati dichiarati.

5. Sistemi informativi

// GSE rilascia le GO e, su richiesta, le GO con attributo RECS, utilizzando un portale applicativo (database di registrazione).

L’operatore di mercato deve dotarsi, a propria cura e spese, della necessaria dotazione informatica necessaria all’utilizzo del portale applicativo di registrazione. L’operatore di mercato è, altresì, tenuto all’adozione di metodi e tecnologie atte alla salvaguardia della sicurezza e dell’integrità del database di registrazione.

// GSE si riserva di modificare i requisiti informatici per l’utilizzo del database di registrazione. Ogni modifica sostanziale sarà comunicata dal GSE all’operatore di mercato con l’anticipo di almeno 30 giorni di calendario. In caso di urgenza, le modifiche potranno essere effettuate senza preavviso e comunicate all’operatore di mercato nel più breve tempo possibile.

Il GSE comunicherà all’operatore di mercato con un giorno di anticipo ogni indisponibilità programmata del portale applicativo. Il GSE è tenuto a comunicare tempestivamente all’operatore di mercato ogni altra indisponibilità che impedisca l’utilizzo del portale applicativo.

L’operatore di mercato è tenuto a rispettare i requisiti tecnici e le regole di condotta di cui al Domain Protocol.

Il GSE si riserva la facoltà di impedire o limitare l’utilizzo del portale applicativo da parte dell’operatore di mercato qualora riscontri un uso non corretto del sistema o un inadempimento da parte dell’operatore di mercato delle obbligazioni assunte in forza della presente Convenzione.

6. Responsabilità

L’operatore di mercato dovrà sempre agire nel rispetto della normativa di riferimento italiana e del Domain Protocol.

Salvo in caso di colpa grave, il GSE non risponde degli eventuali danni subiti dall’operatore di mercato.

Ove subisca un danno per colpa grave da parte del GSE, l’operatore di mercato potrà avanzare richiesta di indennizzo soltanto nei confronti dello stesso.

Ove subisca un danno per colpa grave da parte di un utente della piattaforma AIB, di una Autorità competente o di un terzo, l’operatore di mercato potrà avanzare richiesta di indennizzo soltanto nei confronti dell’utente della piattaforma AIB, dell’Autorità competente, dell’operatore di mercato o del terzo che ha causato il danno.

L’AIB, gli altri utenti dell’hub o i loro rappresentanti non rispondono delle eventuali negligenze dell’utente della piattaforma AIB, dell’Autorità competente, dell’operatore di mercato o del terzo. L’operatore di mercato deve fare tutto quanto è in suo potere per prevenire o limitare l’entità dei danni. Qualora l’operatore di mercato non abbia adottato misure atte a prevenire o limitare i danni, la misura dell’indennizzo potrà essere ridotta proporzionalmente all’entità del maggior danno imputabile all’operatore di mercato.

Le richieste di indennizzo avanzate dall’operatore di mercato nei confronti di un utente della piattaforma AIB per eventuali danni, costi o spese sostenuti in relazione a transazioni aventi ad oggetto GO, certificati RECS e/o GO con attributo RECS, non potranno superare l’importo complessivo annuale di cinquemila (5.000) Euro, ad esclusione di danni indiretti o consequenziali, quali (in via esemplificativa e non esclusiva) danni commerciali, mancati introiti o pretese da parte di terzi. Tale limite non si applica in caso di negligenza, colpa grave o dolo.

Le richieste di indennizzo avanzate dall’operatore di mercato nei confronti dell’AIB per eventuali danni, costi o spese

sostenuti e imputabili a negligenze da parte dell'AIB in relazione a transazioni aventi ad oggetto certificati, non potranno superare l'importo complessivo annuale di mille (1.000) Euro per ciascun operatore di mercato, ad esclusione di danni indiretti o consequenziali, quali (in via esemplificativa e non esclusiva) danni commerciali, mancati introiti o pretese da parte di terzi. Tale limite non si applica in caso di negligenza, colpa grave o dolo. Qualsiasi attività effettuata in conformità al "Service Level Agreement" dell'AIB non potrà essere considerata colpa grave.

Qualora la normativa vigente renda inapplicabili o nulle le disposizioni del presente articolo, lo stesso sarà applicato nei limiti consentiti dalla normativa stessa.

7. Errori di emissione

Ove una Parte rilevi un errore nell'emissione di GO o di GO con attributo RECS, ovvero nell'annullamento o in altre operazioni riguardanti le GO, i RECS o le GO con attributo RECS, dovrà comunicarlo tempestivamente all'altra Parte.

Ove una Parte riscontri un errore nell'emissione di GO o di GO con attributo RECS – ovvero nell'annullamento o in altre operazioni riguardanti le GO, i RECS o le GO con attributo RECS, ovvero un errore dovuto ad un eventuale accesso non autorizzato al database di registrazione o ad un suo malfunzionamento –dovrà comunicarlo immediatamente all'altra Parte collaborando affinché non si verifichi un indebito arricchimento in conseguenza dell'errore stesso. In caso di errore, soltanto il GSE avrà accesso al conto dell'*operatore di mercato* per ritirare i certificati depositati sullo stesso o per modificarne i dati. Qualora sia stato emesso un numero insufficiente di GO o GO con attributo RECS, il GSE rilascerà i titoli mancanti non appena avrà ricevuto i dati corretti.

Ove emergano delle inesattezze nei dati riportati nelle GO, nei RECS o nelle GO con attributo RECS – che siano o meno dovuti ad atti o omissioni dell'operatore dell'impianto di produzione al quale tali certificati sono stati attribuiti – il GSE potrà, a condizione che le GO o i certificati RECS o le GO con attributo RECS siano disponibili in quel momento sul conto proprietà dell'operatore stesso, ritirare le GO, i RECS o le GO con attributo RECS e altre GO, RECS o GO/RECS dello stesso tipo.

8. Decadenza del GSE dalle sue funzioni in relazione a GO, RECS e GO con attributo RECS

Nel caso in cui decada dalle sue funzioni di Autorità competente per le GO nell'ambito di un sistema di certificazione regolamentato o per i RECS e le GO con attributo RECS nel relativo territorio, il GSE potrà trasferire la convenzione ad una nuova Autorità competente. In mancanza di una nuova Autorità competente, il GSE potrà risolvere la convenzione. In tal caso, l'*operatore di mercato* non avrà alcun diritto al rimborso dei corrispettivi già versati.

Qualora il GSE cessi di svolgere le sue funzioni di Autorità competente nell'ambito di un dato sistema di certificazione regolamentato, l'*operatore di mercato* potrà esercitare il diritto alla tutela dei propri dati sensibili e all'estrazione dei dati relativi all'impianto e ai titoli assegnati. In questo caso il GSE stabilirà le modalità di esercizio di tale diritto.

9. Corrispettivi

L'*operatore di mercato* è tenuto a versare al GSE i seguenti corrispettivi:

Attività	Corrispettivo
<i>Emissione (GO con o senza l'attributo RECS)</i>	0,025 €/MWh
<i>Annullamento</i>	0,025 €/MWh
<i>Trasferimento interno (tutti i certificati diversi da GO)</i>	0,005 €/MWh
<i>Import/Export</i>	0,005 €/MWh

10. Inadempimento

Qualora l'*operatore di mercato* non adempia alle obbligazioni della presente convenzione c – compreso l'obbligo di versare i corrispettivi previsti dalla Convenzione – il GSE ha la facoltà di risolvere la Convenzione o di sospenderne gli effetti e quindi di cessare l'emissione, l'annullamento o lo svolgimento delle operazioni sui titoli.

11. Eventi di forza maggiore

Nessuna delle Parti può essere ritenuta responsabile o inadempiente ai sensi della presente Convenzione in conseguenza di ritardi o omissioni nell'assolvimento delle proprie obbligazioni, qualora siano dovuti a cause di forza maggiore non imputabili a negligenze di una delle Parti. Tali cause comprendono, in via esemplificativa e non esclusiva, atti di guerra, guerre civili, sommosse, atti di terrorismo, scioperi generali o serrate, insurrezioni, atti di sabotaggio, embarghi, interruzione di servizi, atti o omissioni da parte di enti governativi o regolatori (civili o militari, nazionali o esteri, nazionali o sovranazionali), interruzione delle linee di comunicazione o del servizio elettrico, incendi, esplosioni, inondazioni, incidenti, epidemie, terremoti, altre catastrofi naturali o comunque non imputabili alla Parte che le invoca e ogni altro evento analogo (collettivamente denominati "eventi di forza maggiore").

Ove una delle Parti subisca un evento di forza maggiore e lo comunichi tempestivamente all'altra, l'evento e le sue conseguenze dirette costituiranno giustificazione dell'inadempimento delle obbligazioni nel periodo interessato dalla causa di forza maggiore, a condizione che la Parte che ha subito l'evento abbia fatto tutto quanto in suo potere per evitare o rimuovere le cause dell'inadempimento e limitarne le conseguenze. Una volta rimosse tali cause, le Parti riprenderanno l'adempimento delle proprie obbligazioni nel più breve tempo possibile.

Qualora l'evento di forza maggiore persista per una durata superiore ad un (1) mese, l'una o l'altra Parte avrà facoltà di risolvere la convenzione con un preavviso scritto di venti (20) giorni lavorativi.

12. Modifiche della convenzione

Qualora la normativa nazionale o europea ovvero l'AIB preveda delle modifiche del Domain Protocol Italia, le parti adegueranno la presente Convenzione per renderla coerente con il Domain Protocol. Le parti prendono atto che la piattaforma AIB è condivisa da una pluralità di utenti e operatori del mercato e che le modifiche della piattaforma stessa o del quadro regolatorio dovranno essere recepite da tutte le parti interessate.

13. Riservatezza e proprietà intellettuale

Le informazioni commerciali, tecniche, strategiche, finanziarie o altrimenti sensibili, che non siano di dominio pubblico e che siano generalmente considerate come aventi valore economico e le informazioni confidenziali devono essere trattate da entrambe le Parti come informazioni riservate. La divulgazione di tali informazioni richiede il previo consenso scritto dell'altra Parte. Ciascuna delle Parti (e i rispettivi dipendenti) non devono divulgare e utilizzare tali informazioni per finalità diverse da quelle previste nella presente Convenzione, anche quando tale divulgazione e/o utilizzo non è suscettibile di causare danni.

Resta inteso che la presente clausola di riservatezza non preclude al GSE di fornire informazioni alle Autorità Pubbliche, quali (in via esemplificativa e non esaustiva) le Autorità fiscali e di Polizia italiane e quelle del Paese di registrazione di l'operatore di mercato, nonché all'Europol.

Il software utilizzato per il funzionamento del portale applicativo, nonché tutte le funzionalità e strumenti utilizzati, il know-how e i relativi diritti di proprietà intellettuale restano di proprietà esclusiva del GSE, dell'AIB o dei loro fornitori o licenziatari. Il codice software, la documentazione e, in genere, tutto il relativo know-how devono essere considerati riservati. L'*operatore di mercato* deve utilizzare i servizi e il relativo software solo per le finalità previste nella presente Convenzione, astenendosi dal riprodurre, imitare, effettuare attività di "reverse engineering", di "decompilazione" o di alterazione, adattamento o modificazione di qualunque parte del software e della relativa documentazione.

14. Cessione e durata della convenzione

Ciascuna delle Parti potrà cedere la presente Convenzione, esclusivamente con il previo consenso dell'altra, nei modi e secondo i criteri indicati dal GSE. Tale consenso non potrà essere negato senza giustificati motivi. Tuttavia, ciascuna delle parti potrà, senza necessità di consenso, trasferire la presente Convenzione ad una società controllata, controllante o collegata.

La presente convenzione rimane in vigore fino al momento del recesso di una delle parti che dovrà comunicare l'intenzione di interrompere gli effetti della presente convenzione con un mese di preavviso.

15. Composizione delle controversie

Le controversie in relazione alla presente Convenzione sono soggette alla giurisdizione, alle leggi e alla competenza dei Tribunali nazionali.

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione e/o l'applicazione della presente Convenzione e dei relativi atti, sarà di esclusiva competenza del foro di Roma.